P.I. 00255210817 - 🚇 (0923) 40 11 11

Sezione Autonoma Costruttori Edili ANCE CATANIA

Prot. Nr.


del 3-1-2013



COMUNE DI PACECO

(Provincia Regionale di Trapani) <u>UFFICIO TECNICO SETTORE V</u>

Prot. n. 84/V



Addì, 03 Gennaio 2013

All'Associazione Costruttori Ance Catania Viale Vittorio Veneto, 109 95127 – CATANIA

RACCOMANDATA A.R.
Anticipata a mezzo fax n. 095506480

Responsabile degli Adempimenti di Gara Dott. Vito Saladino C/o Ufficio Regionale Espletamento Gare d'Appalto Servizio Provinciale di Trapani Viale Regina Elena, n. 48, 91100 TRAPANI

e, p.c.

Al Signor Sindaco - SEDE

' Al Responsabile Settore V - S E D E

OGGETTO: Gara d'appalto relativa ai lavori di "completamento e adeguamento dell'impianto sportivo comunale "Giovanni Mancuso".

Riscontro segnalazione presunte anomalie bando di gara.

In riscontro alla nota prot. 191 del 27/12/2012 con la quale Codesta Spett.le Associazione ha segnalato la presenza di alcune anomalie nel bando di gara in oggetto, con la presente si forniscono i seguenti chiarimenti:

Clausola II.2.1 (classifica delle lavorazioni) – Preliminamente si fa rilevare che il comma 16 dell'art. 357 DPR n. 207/2010 (e le successive modificazioni di proroga) specifica che ai fine della predisposizione dei bandi pubblicati entro il 05 dicembre 2012, "si applicano le disposizioni del DPR 34/2000 e le categorie previste dal relativo allegato A".

La norma si riferisce soltanto alle categorie e non anche alle classifiche.

Onde evitare problemi di interpretazione, e nei chiaro convincimento di non volere arrecare danno alcuno alle imprese che intendessero partecipare alla gara, lo scrivente aveva predisposto il bando in questione prevedendo la categoria OG1 con classifica III bis così come previsto dal Regolamento approvato con DPR 05/10/2012, n. 207, e aveva previsto la pubblicazione sulla G.U.R.S. per il giorno 07/12/2012. Soltanto per errore, contrariamente a quanto richiesto, l'estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla GURS n. 48 del 30/11/2012 (al riguardo si allega copia della richiesta di pubblicazione formulata dallo scrivente prot. n. 22859 del 27/11/2012). Lo stesso bando è stato pubblicato, inoltre, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 05/12/2012, sul quotidiano "Il Giornale" in data 07/12/2012 e sul "Quotidiano di Sicilia" in data 06/12/2012.

Una volta preso atto del disguido, l'eventuale revoca in autotutela e successiva ripubblicazione dello stesso bando, sarebbe stato un adempimento puramente formale con danno anche a carico delle (sicuramente) numerose imprese partecipanti.

Si ritiene, comunque, che l'aver anticipato (per le cause avanti descritte) di pochi giorni la pubblicazione del bando in oggetto sulla GURS abbia sortito come effetto soltanto la possibilità per un più esteso numero di imprese di partecipare alla gara di che trattasi (in questo modo, infatti, possono partecipare sia le imprese in possesso della classifica III bis che quelli in possesso della IV, oltre quelle in A.T.I.).

Clausola III.1.1. (cauzione definitiva) – l'art. 11 comma 3 lettera a del Regolamento approvato con Decreto Presidenziale 31/01/2012, n. 13, recita testualmente che "nel caso in cui il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d'asta, la garanzia per la parte che ecceda tale percentuale deve essere fornita per almeno la metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato...omissis...., ovvero mediante fidejussione bancaria". Tale previsione doveva essere contenuta nei bandi tipo di cui all'art. 7 della L.R. 12/2011. La circolare del 27/07/2012 emanata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 33 del 10/08/2012, è antecedente alla Determinazione n. 4 del 10/10/2012 da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori e Forniture con la quale è stato predisposto un documento denominato "bando-tipo" e sono state fornite le indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli artt. 64, comma 4-bis e 46, coma 1-bis del Codice dei Contratti Pubblici.

In conclusione si rappresenta che "l'eventuale danno" si concretizzerebbe, comunque, soltanto all'atto della stipula del contratto d'appalto, quando il soggetto aggiudicatario potrà far valere le proprie ragioni in merito all'applicabilità delle modalità di costituzione della cauzione definitiva. Evidentemente quanto previsto nel bando in merito alla suddetta cauzione definitiva, non può essere inteso come limitazione alla partecipazione delle imprese.

Il Responsabile Unico del Procedimento (Geomygnazio Occhipinti)